



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

Numero 51 del 15-12-2022

Oggetto: Approvazione Carta di Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti relativamente al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 28/03/2022 che attribuisce al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Servizio Finanziario/Ammvo ivi compreso il servizio Tributi;

PREMESSO che:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione", ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori" (lett. b), nonché

la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett. c);

- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;

VISTA la Delibera n. 15 del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di approvazione del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF), quale allegato A alla delibera medesima;

PRESO ATTO che, con il TQRIF, l'Autorità ha introdotto:

un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;

meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica degli standard coerentemente con lo schema regolatorio di riferimento della gestione;

l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente (ETC);

CONSIDERATO che sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani,

ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

VISTO l'obbligo per l'Ente Territorialmente Competente di determinare, entro i termini di legge, "gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito", ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2022 che ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito comunale di riferimento secondo lo **Schema I "livello qualitativo minimo"** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**VIS
TI:**

l'art. 5.1 del TQRIF, secondo il quale "L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza";

l'art. 5.2 del TQRIF, secondo il quale "La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023 (art. 1.2 della Deliberazione ARERA 15/2022) e ciascun Gestore tenuto ad applicare le disposizioni del Testo Unico sulla qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti deve predisporre il contenuto della propria Carta di qualità per i servizi di propria competenza da trasmettere all'Ente Territorialmente Competente -entro congrui termini- ai fini dell'adempimento per l'integrazione di ogni Carta di qualità del singolo servizio in un unico testo coordinato per la successiva pubblicazione;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

CONSIDERATO che il Comune è, pertanto, soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità, con la quale è stato determinato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

RICHIAMATO l'art. 28.3 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, di istituzione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), il quale dispone, per le attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti urbani, e, in generale, per tutte le attività di competenza del ETC, "Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione [...] può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli";

PRESO ATTO che l'ufficio tecnico è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe

e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more degli adempimenti imposti da ARERA agli ETC e che, comunque, si perfezionano con il competente organo deliberante Consiglio Comunale, anche ai fini degli adeguamenti normativi imposti.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE** lo schema della Carta di Qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, allegato alla presente Determina, a disciplina degli obblighi di qualità contrattuale a carico dell'Ufficio Tributi nella propria attività di gestione della TARI, conformemente ai principi di cui al TQRIF e allo Schema di livello qualitativo approvato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito territoriale di riferimento;
2. **DI TRASMETTERE** all'organo comunale di indirizzo e all'ufficio preposti alle mansioni di Ente Territorialmente Competente lo schema della Carta di Qualità quivi allegata ai fini dei successivi adempimenti;
3. **DI PROCEDERE** successivamente agli adempimenti dell'Ente Territorialmente Competente alla pubblicazione del testo coordinato dell'Unica Carta di qualità del servizio integrato dei rifiuti sul proprio sito internet, alla specifica sezione Trasparenza Rifiuti, secondo le disposizioni del TITR (Deliberazione ARERA 443/2019) come integrato dal TQRIF.

Il Responsabile del Servizio
Daniele Dott. Lai

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).